CAMERA DEI DEPUTATI N. 2456

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati PARLATO, BAGHINO, MATTEOLI

Presentata il 17 gennaio 1985

Estensione della carta di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato, di cui alla legge 21 novembre 1955, n. 1108, ai grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto i grandi invalidi e mutilati di guerra, ascritti alla prima categoria di pensione con assegno di superinvalidità, fruiscono da tempo di un numero illimitato di viaggi a tariffa ridotta sulle ferrovie dello Stato.

Con questa proposta di legge intendiamo proporre un salto di qualità concedendo, a titolo di riconoscenza nazionale, a coloro che della tabella *E* delle superinvalidità rappresentano il vertice, un particolare riconoscimento quale quello rappresentato dalla carta di libera circolazione di cui godono alcune categorie elencate dalla legge n. 1108 del 21 novembre 1955, all'articolo 6, fermi restando gli attuali benefici ferroviari per tutti gli altri grandi invalidi di guerra.

Il beneficio che proponiamo concerne i ciechi assoluti, molti dei quali colpiti anche da amputazioni, gli amputati dei quattro arti, i paraplegici ed i mentali gravi, soggetti, insomma, che meritano la nostra particolare attenzione per il contributo che hanno dato alla Patria.

Per quanto le loro capacità di movimento siano estremamente ridotte, talvolta debbono affrontare i viaggi in treno per sottoporsi a controlli medici, a cure riabilitative o per altre evenienze, e si tratta di un numero veramente esiguo, sempre più in sensibile diminuzione.

Confidiamo, che per le ragioni su addotte, gli onorevoli colleghi, vogliano dare la loro approvazione alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Dopo il numero 10) dell'articolo 6 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, è aggiunto il seguente:

« 11) ai grandi invalidi di guerra ascritti alla lettera *A*) della tabella *E* di superinvalidità allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla corrispondente tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 ».